AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO

Art. 105

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 26 LUGLIO 1939, N. 1131

Il capitano, il maggiore ed il tenente colonnello (esclusi, per quest'ultimo grado, l'arma dei carabinieri Reali ed il corpo automobilistico), possono essere promossi, in via eccezionale, al grado superiore purche' abbiano dimostrato di possedere, in misura eminente, tutte le qualita' di carattere, di cultura generale e particolare che si richiedono per il disimpegno delle funzioni del grado superiore nel ruolo di mobilitazione.

Tali promozioni seguono la procedura di cui all'art. 94 e possono effettuarsi solo per gli ufficiali compresi nel primo terzo del ruolo.

L'ufficiale promosso come sopra e' detto copre la prima vacanza che si formi nel grado superiore, fermo restando il numero delle vacanze previsto, dalle annesse tabelle, per detto grado.

Versione in vigore dal 20 dicembre 1937, non più in vigore dal 29 giugno 1939 · versione 15

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito
Estremi	Legge 7 giugno 1934, n. 899
Parte	II — Dell'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo
Titolo	XII — Degli ufficiali dei ruoli di mobilitazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1934

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/avanzamento-degli-ufficiali-del-regio-esercito-1934/art-105-articolo-soppresso-dalla-l-26-luglio-1939-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it